

DAVIDE GILI
ANDREA SIGNORINI
GENNARO STAGNO

CARLA ANTONINI

SEDE DI MILANO: PIAZZALE LUIGI CADORNA 13
TEL. +39 02 86995657 FACSIMILE +39 0289095580

MAIL: info@gspartners.it

www.gspartners.it

Nostra Circolare Informativa N. 5/2020

A tutti i clienti

Loro sedi

Milano, li 15 aprile 2020

Oggetto: Decreto legge, cosiddetto “Decreto Liquidità” (D.L. 23/2020 - G.U 8 aprile 2020)

L’ulteriore provvedimento legislativo intervenuto per far fronte all’emergenza COVID-19, ha varie finalità, le cui più importanti, ai nostri fini, risultano essere:

- 1) Il sostegno alla liquidità delle attività italiane, prevedendo garanzie, supportate dallo Stato per finanziamenti alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti, per un valore di 400 miliardi;
- 2) Interventi fiscali per sospendere ulteriormente i versamenti tributari e contributivi.

Di seguito viene fornita una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse.

MISURE DI SOSTEGNO ALLE LIQUIDITA' DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

Le piccole e medie imprese, anche in forma individuale, i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva potranno chiedere sia i prestiti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia PMI sia quelli coperti dallo Stato attraverso la società SACE (società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti), così come previsto dal “Decreto Liquidità”.

A) Attraverso l’utilizzo di SACE SpA, verranno rilasciate **garanzie sui finanziamenti alle PMI, oltre che a lavoratori autonomi e professionisti** (previa autorizzazione della Commissione Europea). Le principali condizioni sono le seguenti:

- le garanzie vengono rilasciate da parte dello Stato entro il 31-12-2020, per finanziamenti con durata fino a 6 anni, per soggetti che non si trovavano in difficoltà al 31-12-2019, secondo la definizione comunitaria;
- l'importo dei finanziamenti non potrà superare il maggiore dei 2 seguenti importi: 25% del fatturato 2019 come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o il doppio dei costi per il personale 2019 come risultante dal bilancio o da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
- viene richiesto l'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- il finanziamento garantito dovrà essere destinato a sostenere: costi del personale, investimenti o capitale circolante;
- le commissioni sulla garanzia, che non è gratuita come quella concessa dal Fondo centrale, dovranno essere molto ridotte e i tassi d'interesse bancari sui prestiti saranno inferiori a quelli normalmente applicati;
- le garanzie prevedono 3 percentuali di copertura del prestito (90%, 80% e 70%), calcolate sulla base del numero di dipendenti e del valore del fatturato;
- in particolare, la copertura del prestito fino al 90% è prevista per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, che potranno accedervi con una procedura semplificata;
- la garanzia coprirà nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente alla entrata in vigore del decreto (9 aprile) per capitale, interessi, oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

B) **Misure a sostegno dell'export e agli investimenti delle imprese**, attraverso l'intervento di SACE SpA con un sistema di coassicurazione (SACE e Stato) mirante a salvaguardare settori strategici per l'economia italiana.

C) Attraverso il rafforzamento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, già esistente, viene esteso l'utilizzo dello stesso anche alle **imprese con numero di dipendenti non**

superiori a 499, con garanzia sempre gratuita. È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie con le seguenti percentuali di copertura:

- **90%** per finanziamenti fino a 72 mesi, con finanziamenti garantiti fino a 5 milioni di euro, che tuttavia non potranno superare il maggiore dei 2 seguenti importi: 25% del fatturato 2019 o il doppio dei costi per personale del 2019;
- solo per le imprese con ricavi non superiori a € 3.200.000, con attività danneggiata da Covid-19 autocertificata, la percentuale è elevata al **100%** dell'importo, di cui 90% garantito dal Fondo stesso e il residuo 10% eventualmente garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia. Tale garanzia può essere rilasciata per prestiti compresi tra 25 mila euro e 800 mila euro che però non devono essere superiori al 25% del fatturato;
- la percentuale è elevata al **100%** anche per nuovi finanziamenti per PMI e persone fisiche esercenti attività di imprese, arti e professioni (previa autorizzazione della Commissione Europea) che provvedano ad autocertificare un danno derivante dall'emergenza; in tal caso il finanziamento non potrà superare il 25% dei ricavi del 2019 come da ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia e comunque non potrà essere superiore a 25.000 euro; la durata del finanziamento potrà variare da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni con tassi d'interesse estremamente ridotti. La restituzione della quota capitale non è prevista prima che siano trascorsi due anni dall'erogazione del prestito, inoltre la garanzia è automatica.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Viene prevista la *sospensione del versamento delle ritenute d'acconto su lavoro dipendente e assimilati e trattenute addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, e IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio* per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, se hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% del mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; stesso riferimento vale per aprile.

Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro lo scostamento deve essere non inferiore al 50%.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in ***un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.***

Per i soggetti di ***Bergamo, Brescia, Lodi e Piacenza***, sono sospesi i versamenti IVA, con la sola condizione della diminuzione del fatturato del 33% ma indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi complessivi del periodo d'imposta precedente.

Tutti i versamenti con originaria scadenza del 16 marzo 2020 (che erano stati prorogati al 20 marzo dal precedente D.L. 18/2020), ***saranno considerati regolari se effettuati entro il 16 aprile 2020.***

SOSPENSIONI DELLE RITENUTE D'ACCONTO DI MARZO, APRILE E MAGGIO

È previsto ***per professionisti ed altri soggetti (agenti, etc) che hanno ricavi o compensi fino a 400.000 €***, che tali ricavi e compensi, percepiti tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, ***non siano assoggettati alle ritenute d'acconto*** da parte del sostituto d'imposta, ***se nel mese precedente (febbraio) non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.*** Andrà rilasciata apposita certificazione al sostituto d'imposta. Il percettore delle somme dovrà versare direttamente gli importi delle ritenute entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o in un numero massimo di 5 rate di pari importo a partire dal mese di luglio.

ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP

Non verranno applicate sanzioni ed interessi ai minori versamenti effettuati, rispetto al dovuto, degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP relativi al 2020, a condizione che lo scostamento non sia superiore al 20% di quanto sarà dovuto per l'anno 2020.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI ED ALTRO

Viene prorogata dal 30 marzo al 30 aprile la consegna delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ed ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, non saranno irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo).

Sono sospesi dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2020 gli adempimenti relativi alla “prima casa”: ad esempio i termini di 18 mesi per trasferire la residenza in caso di acquisto di prima casa nonché il termine di un anno per acquistare altro immobile da adibire ad abitazione principale, nel caso si sia venduta la “prima casa”, etc.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

GS & PARTNERS “ DOTTORI COMMERCIALISTI”

Dott.ssa Carla Antonini